



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE PENALE

Sentenza n. 2946 del 09-03-09
Depositata in Cancelleria il 03-06-2009

Sezione 7^a Penale

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Elena Pulici, Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

- 1) B.P.F., libero, presente;
- 2) Z.A., libero, assente;
- 3) L.N., libero, assente
- 4) F.F., libero, assente

IMPUTATI

B.P.F.:

a) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva da persone allo stato ignote le seguenti opere pittoriche contraffatte:

- dipinto tempera su tela, cm 65 x 47,5 cm, "Natura morta con frutta su un tavolo", firmato al centro a destra dell'opera g. De Chirico;*

- dipinto olio su tela, cm 37 x 46, "Archeologi in riva al mare", firmato a destra a metà dell'opera g. De Chirico anno 1926

- dipinto olio su tela, cm 47,5 x 65, "Natura morta con paesaggio" (vita silente nel paesaggio), firmato a destra verso la metà dell'opera g. De Chirico, senza data;

- dipinto olio su cartone, cm 29,20 x 39,5, "Natura morta con frutta e ortaggi contro il cielo", 1922, firmato Giorgio De Chirico;

- dipinto olio su cartone intelato, cm 31,8 x 39,3, "Cavalli, cavalieri e tempio (Dioscuoro)", 1932, firmato Giorgio De Chirico.

Commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al giugno 2003, data dell'accertamento

* Dipinto espunto dal capo di imputazione alla udienza del 13/06/2007 perché mera duplicazione del dipinto n. 3.

b) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 127, co. 1 lett. b), D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora art. 178, co. 1 lett. b), D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), perché deteneva per farne commercio o comunque poneva in circolazione mediante vendita, come autentici, i dipinti contraffatti indicati al capo a).

Commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al giugno 2003, data dell'accertamento

Z. A.:

c) in ordine delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva da persone allo stato ignote le seguenti opere pittoriche contraffatte:

- dipinto olio su tela, cm 61 x 50, "Les Chevaux", 1927, firmato G. De Chirico;

- dipinto tempera su carta, cm 57,5 x 47, "Chevaux devant la mer", firmato in basso a destra dell'opera G. De Chirico.

Commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al giugno 2003, data dell'accertamento

d) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 127, co. 1 lett. b), D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora art. 178, co. 1 lett. b), D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), perché deteneva per farne commercio o comunque poneva in circolazione, come autentici, i dipinti contraffatti indicati al capo c).

Commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al giugno 2003, data dell'accertamento

L.N.:

e) In ordine al delitto p. e p. dall'art. 648 c.p., perché nella qualità di gallerista e consulente d'arte presso la Galleria ... di Milano, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva da persona non identificato il dipinto con tecnica mista su cartoncino vellutato, cm 65 x 48, "Archeologi", firmato G. De Chirico e datato 1927.

Comesso in Milano in epoca anteriore e prossima al marzo 2003, data dell'accertamento

F.F.:

f) in ordine al delitto p. e p. dall'art. 378 c.p., perché, nella qualità di titolare della casa d'aste ... di ..., dopo che fu commesso il delitto di ricettazione e commercializzazione del dipinto contraffatto (olio su cartone intelato, cm 31,8 x 39,3), "Cavalli, Cavalieri e tempietto (Dioscuro)" 1932, firmato Giorgio De Chirico, aiutava B.P.F. ad eludere le investigazioni fornendo alla Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero di Venezia la copia della lettera apparentemente datata 20.11.1995 ed apparentemente a firma di P. [B n.d.r.] da ritenersi non autentica, con la quale questi lo pregava di inviare l'opera sopra detta al Comitato delle Autentiche che si sarebbe riunito nel successivo mese di dicembre, mentre, al contrario, l'opera era già passata per l'asta tenutasi nel maggio 1995 presso la di lui casa d'aste.

Comesso in Prato nel maggio 2003 e connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c) c.p.p. con i delitti di cui ai capi a) e b) commessi in Milano.

Conclusioni P. M.

Per B.: non applicazione del cpv dell'art. 648 c.p., continuazione, anni 3 e mesi 6 di reclusione, euro 9.000,00 di multa.

Per Z.: esclusa la recidiva, continuazione, anni 3 e mesi 4 di reclusione, euro 8.000,00 di multa

Per L.: anni 3 di reclusione, euro 7.000,00 di multa

Per F.: anni 1 di reclusione.

Conclusioni P.C.

Condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia.

Conclusioni difese

- Avv. L. per Z.: assoluzione da entrambi i capi di imputazione per difetto dell'elemento psicologico del reato ex art. 530 1 co. e 2 co. In subordine chiede la riqualificazione del reato da ricettazione ad incauto acquisto. In ulteriore subordine n.d.p. ex art. 531 1 co. per intervenuta prescrizione. Chiede rigettarsi la richiesta della P.C. di pubblicazione della sentenza. In estremo subordine attenuanti generiche minimo della pena, indulto, sostituzione pena detentiva con pena pecuniaria.

- Avv. L. per F.: assoluzione per non aver commesso il fatto.

- Avv. M.B. per L.: assoluzione perché il fatto non sussiste in subordine ex art. 530 2 co. In subordine riqualificazione del reato ex art. 712 c.p. e n.d.p. per prescrizione. In estremo subordine attenuanti generiche e minimo della pena.

- Avv. L. per B.: assoluzione perché il fatto non sussiste per “Cavalli, cavalieri e tempietto” e per “Archeologi in riva al mare”; per le nature morte assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo. In subordine derubricazione del reato in incauto acquisto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio gli imputati sono a giudizio per i reati rispettivamente ascritti nel capo di imputazione. Nei termini preliminari di legge si costituiva la FONDAZIONE DE CHIRICO come parte civile. Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti tutti i testi ammessi ed autorizzati come da ordinanza in atti ed acquisiti i verbali di sequestro, le sit utilizzate per le contestazioni nonché la copiosa produzione documentale delle difese e della parte civile.

Il Tribunale procedeva alla nomina delle CTU GIOVANNA DALLA CHIESA ed ESTER COEN alle quali si aggiungeva in un secondo momento CECILIA BERNARDINI, la cui nomina si rendeva necessaria per i rilievi pittorici eseguiti in ausilio alle CTU sulle opere in contestazione.

Le parti venivano autorizzate a nominare rispettivi consulenti di parte che sono stati successivamente sentiti a dibattimento. Gli imputati si sottoponevano all'esame richiesto.

Ex art. 507 c.p.p. il Tribunale disponeva ampliamento di perizia su determinati quadri alla luce delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle perite nominate d'ufficio.

Terminata l'istruttoria dibattimentale il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale rinviando le parti alle rispettive conclusioni. PM, parte civile e difese concludevano come in epigrafe.

Sul piano dell'attribuibilità agli imputati, ciascuno per le rispettive imputazioni, dei comportamenti indicati come delittuosi nel decreto di citazione a giudizio, il Tribunale ritiene di dover pervenire ad un giudizio di responsabilità penale risultando il compendio probatorio in atti munito di assoluta pregnanza, coerenza e fondatezza rispetto all'architettura accusatoria così come indicata nelle imputazioni per le ragioni di seguito rappresentate.

Le argomentazioni poste a fondamento delle pronunce di condanna verranno esposte con riferimento ad ogni singola opera per la quale si provvederà ad analizzare i singoli testi sentiti e le risultanze peritali in atti.

Capo a) dell'imputazione

Ad avviso del tribunale si impone tuttavia una premessa indefettibile scaturente dalle dichiarazioni del Mall. SCABORO in merito alle modalità di genesi dell'attività investigativa. Emerge infatti dal compendio probatorio in atti che l'indagine ebbe inizio su *motu proprio* della Procura di Mantova che per procedere al sequestro di un'opera a firma Campigli si recava presso tale ZOCCA il quale spontaneamente alle forze dell'ordine operanti la delega del PM di Mantova procedeva a consegnare

anche i quadri di DE CHIRICO acquistati da CINQUETTI e correlati dall'expertise di FAGIOLO DELL'ARCO. In particolare ci si riferisce a *Archeologi in riva al mare ed a Natura morta con frutta* (cm. 47,5x 65). Le opere venivano inviate dalla Guardia di Finanza alla Fondazione De CHIRICO al fine di accertarne la genuinità. La Fondazione rispondeva negativamente con una prima relazione a firma della prof. DE SANNA come meglio si vedrà nel proseguo specificamente per ciascuna delle opere. Per le residue opere di cui ai capi di imputazione occorre rilevare ad avviso del tribunale che si tratta di opere assolutamente sconosciute alla Fondazione benché datate anni venti/trenta, tutte correlate dell'expertise di Fagiolo DELL'ARCO eccezion fatta per *Cavalli, cavaliere e tempietto (Dioscuoro)* expertizzata dal B. stesso.

Ed invero con riferimento alle contestazioni mosse all'imputato B. nel capo a) dell'imputazione si evidenziano di assoluto rilievo probatorio una serie di circostanze che si rinnovano identiche per ciascuna delle opere ivi in contestazione e che confortano lo schema criminoso ideato dall'imputato per realizzare le condotte criminose a lui ascritte.

In particolare l'istruttoria dibattimentale ha provato in termini inequivoci che: 1) tutte le opere che recano come primo possessore/detentore a diverso titolo sempre B. il quale le avrebbe acquisite da soggetti/mercanti d'arte deceduti e di cui non avrebbe conservato alcuna prova documentale; 2) tutte sono munite dell'expertise di FAGIOLO DELL'ARCO, eccezion fatta per l'ultima opera in contestazione che reca l'autentica di B. nonostante in quegli anni (1995) l'imputato facesse parte della FONDAZIONE e quindi ben avrebbe dovuto richiedere l'autentica delle opere alla stessa; 3) tutte le opere sono atte esposte in mostre minori (ad es. Arezzo e Arona) al fine di creare una sorta di pedigree dell'opera e consentirne con maggior facilità la vendita.

(fig. 1)

Natura morta con paesaggio - cm. 47,5 x 65

Riferiva il teste Mall.o SCABORO nell'udienza del 13 giugno 2007 che su delega della Procura di Mantova e nell'ambito di un'indagine afferente un dipinto a firma Campigli si recavano il 19 settembre 2002 presso la Galleria di tale ZOCCA GIANFRANCO in Bussolengo (VR), Via Dell'Industria 21 al fine di procederne al sequestro.

In tale occasione lo ZOCCA riferiva agli operanti di aver acquistato il dipinto Campigli da CINQUETTI ALBERTO dal quale, spontaneamente, dichiarava lo ZOCCA di aver acquistato anche due opere del maestro DE CHIRICO appunto la natura morta di cui all'epigrafe e gli "Archeologi in riva al mare" (cfr. verbale udienza del 13 giugno 2007 pag. 8). Su richiesta degli operanti lo ZOCCA mostrava le foto delle due opere e la documentazione a corredo delle stesse ovvero i dossier storico-artistici c.d. tecnicamente "expertise" a firma del Prof. Fagiolo Dell'Arco datate rispettivamente per la "Natura morta con frutta" cm 47,5 x 65 il 28 novembre 2000 e per "Gli archeologi in riva al mare" il 9 ottobre 2000.

Con particolare riferimento alla natura morta indicata in epigrafe le indagini esperite dallo SCABORO consentivano di appurare che l'opera in questione era stata acquistata dal CINQUETTI, prima di lui da tale TRAZZI EVERARDO che a sua volta l'aveva comprata dal coimputato L. il quale a sua volta indicava come primo prenditore il coimputato B. (cfr. verbale udienza del 13 giugno 2007 pag. 15). Riferiva lo SCABORO che tutto il materiale fotografico attinente l'opera in questione, nonché l'expertise a firma di Fagiolo Dell'Arco sequestrato presso lo ZOCCA, era stato inviato per visione alla

Fondazione De CHIRICO nella persona del Presidente Prof. PICOZZA il quale a sua volta con la collaborazione della Prof. DE SANNA provvedeva ad analizzare il dipinto ed a stilare una relazione di indubbia falsità dell' opera resa il 12 settembre 2002 alla Guardia di Finanza (*cf. verbale udienza dell'11 luglio 2007 pag. 4*).

Sentito in dibattimento il PICOZZA confermava il contenuto della Relazione a suo tempo stilata con la DE SANNA, in merito all'assoluta e pacifica falsità dell'opera in questione e riferiva altresì di aver notato invero l'opera in questione molto prima che la stessa pervenisse in Fondazione a cura della Guardia di Finanza ed in particolare nel luglio del 2001 ad Arona in una mostra organizzata da FAGIOLO DELL'ARCO. Non solo; il PICOZZA dichiarava in sede di esame testimoniale di essersi recato con la DE SANNA presso tale mostra in ben due occasioni ovvero il 16 agosto 2001 ed il settembre 2001 in entrambe le quali il teste e la DE SANNA notavano numerosi elementi pittorici figurativi nel quadro in questione tali da ingenerare in loro dubbi sulla riconducibilità del dipinto al maestro DE CHIRICO. Le ulteriori indagini esperite accertarono che il dipinto veniva esposto anche alla mostra di Arezzo dal cui catalogo acquisito in atti si evidenziava l'opera come appartenente alla collezione della famiglia TRISSINO di cui veniva sentita in dibattimento ELENA TRISSINO la quale confermava quanto già dichiarato in sede di sit alla Guardia di Finanza ovvero la non appartenenza di tale quadro alla collezione della sua famiglia (*cf. verbale udienza del 13 giugno 2007 pag. 17*). Ed invero di lì a poco in Fondazione perveniva proprio tale dipinto con allegata richiesta della Polizia Tributaria di effettuare un'analisi tecnica precisa e puntuale in merito all'autenticità dell'opera *Natura morta con frutta su un tavolo* cm. 47,5 x 65 sequestrata appunto allo ZOCCA.

La segnalazione del PICOZZA delle mostre (di Arezzo e di Arona) a cui tale opera era stata esposta consentiva allo SCABORO di effettuare ulteriori indagini a mezzo delle quali appurava che entrambe le mostre erano state allestite e curate da FAGIOLO DELL'ARCO. Quanto invece al profilo della commercializzazione dell'opera i testi sentiti in dibattimento confermavano l'architettura accusatoria circa i soggetti prenditori della stessa affermando il TRAZZI di aver comperato l'opera munita dell'espertise di FAGIOLO DELL'ARCO dal coimputato L. presso la sua galleria in Milano e di averle successivamente cedute al CINQUETTI il quale a sua volta le aveva vendute allo ZOCCA (*cf. verbale udienza del 21 gennaio 2008 pag. 13*). Dichiarava altresì in dibattimento di aver comperato sempre dal L. anche l'opera *"Archeologi in riva al mare"* e di averle pagate intorno al miliardo rivendendole poi al CINQUETTI per un miliardo e 100 milioni. Confermava altresì che la espertise di FAGIOLO DELL'ARCO rappresentava una garanzia di vendita sicura trattandosi di uno dei maggiori esperti d'arte in quel momento, pur dichiarando il TRAZZI che all'epoca *"c'era la Fondazione anche allora però per me andava bene FAGIOLO DELL'ARCO. Chi fa questo lavoro qui l'importante è la provenienza, ecco"* (*cf. verbale udienza del 21 gennaio 2008 pag. 35*).

Il TRAZZI dichiarava altresì che nel momento in cui si verificarono i primi sequestri delle opere di cui al presente procedimento lo stesso si recava personalmente presso i soggetti ultimi detentori per ottenere la restituzione del dipinto in questione e provvedere a riconsegnarlo al B. nell'intento criminoso di toglierlo dalla circolazione.

Orbene queste dichiarazioni devono porsi in correlazione con specifiche circostanze emerse nel corso del suo dibattimento ovvero: 1) che il teste conosceva i coimputati L., Z. e B. da oltre

vent'anni e che con i medesimi intratteneva regolari rapporti commerciali (*cf. verbale trascrizioni udienza del 21 gennaio 2008 pag. 30*); 2) che il quadro in questione proveniva come primo soggetto cedente dal B. medesimo il quale l'aveva acquistato da tale SPROVIERI mercante d'arte di Roma deceduto; 3) che la Fondazione era stata volutamente esclusa da qualsiasi richiesta di valutazione in merito a tale opera – come del resto per tutte le restanti contestate nei capi di imputazione – al solo fine di lasciarla ignara del commercio criminoso di opere pacificamente contraffatte munite dell'expertise di un soggetto che sebbene fosse ritenuto un grande storico era invero indagato dalla Guardia di Finanza per fatti simili (*cf. mall. SCABORO dichiarazioni rese nell'udienza del 13 giugno 2007 pag. 18*) e già deceduto all'epoca dell'inizio delle indagini se non subito dopo il rilascio di alcune autentiche – 11 maggio 2002 –, sicché impossibilitato a confermare o smentire alcunché.

La scelta di utilizzare un soggetto diverso dalla Fondazione DE CHIRICO rappresenta certamente un elemento fondamentale per la buona riuscita del disegno criminoso ideato dagli imputati.

A conforto di tale ricostruzione della vicenda sovviene proprio la circostanza che nel momento in cui si veniva a sapere delle operazioni di sequestro di alcune opere immediatamente gli imputati si attivavano per togliere dalla circolazione quadri “pericolosi” in quanto pacificamente falsi attraverso un preciso e solerte scambio di informazione tra i testi sentiti in dibattimento e gli imputati in merito a quanto stava accadendo (ovvero i sequestri della Guardia di Finanza) di quanto stava avvenendo al solo fine di predisporre una giustificazione al proprio operato.¹

Sentito in sede di esame il B. dichiarava che l'opera di cui in epigrafe era stata dal medesimo acquistata dal tale mercante d'arte SPROVIERI di Roma nell'ottobre del 2000 insieme ad altra opera di cui al presente procedimento ovvero “*Archeologi in riva al mare*”, peraltro quest'ultimo già munito di expertise di FAGIOLO DELL'ARCO. Assolutamente rilevante a fini probatori del teorema accusatorio è invece la circostanza emersa nel corso dell'esame dibattimentale riferita dallo stesso B. circa l'expertise asseritamente rilasciata dal critico deceduto. Dichiarava infatti l'imputato che l'opera Archeologi gli era pervenuta dallo SPROVIERI già munita di tale certificazione di autenticità mentre per la Natura morta cm 67,5 x 45 testualmente riferiva: “*la chiesi a Fagiolo, Fagiolo mi disse che era molto impegnato per la mostra di Arezzo e che l'avrebbe mandata direttamente alla persona che io gli avrei indicato*” (*cf. verbale udienza del 5 maggio 2008 pag. 13*). Pertanto ad avviso di questo giudicante il B. ammetteva che l'expertise sebbene a firma di FAGIOLO DELL'ARCO non proveniva dal critico bensì da terzo che l'imputato si sarebbe poi riservato di indicargli, circostanza questa non di poco conto in ordine alla consapevolezza in capo al B. della falsità dell'opera in questione per la quale necessitava di una autentica (falsamente) a firma di FAGIOLO DELL'ARCO per poterla fare circolare in mostre e commercializzare anche ad importi molto elevati come ammesso dall'imputato stesso (280 milioni).

¹ Al riguardo osserva questo Tribunale lo schema criminoso anzi descritto che mina in termini pacifici la credibilità del teste TRAZZI trova puntuale conferma con l'altro quadro di natura morta di dimensioni più piccole (*Natura morta con frutta ed ortaggi contro il cielo*, cm 29,20 x 39,5) per il quale il TRAZZI riferisce in dibattimento di essere andato proprio da B. presso la sua abitazione per farsi dare indietro il quadro incriminato ed ottenere in cambio un Boeri ed un Manzoni.

Va al riguardo evidenziato che la difesa B. in merito alle modalità di acquisizione di tale opera non è stata in grado di produrre a conforto della propria linea difensiva alcuna ricostruzione sia per testi sia documentale, circostanza questa destinata a minare la fondatezza e la verosimiglianza della ricostruzione dell'intera vicenda e, *ex adverso*, ad accreditare il teorema accusatorio proprio in relazione al comportamento dell'imputato in relazione alla sua specifica attività professionale di esperto di riconosciuta ed attestata fama dell'operato di DE CHIRICO (per il periodo anni '40). Ed in effetti in questo contesto assume una valenza probatoria particolarmente pregnante la circostanza che B. non è stato in grado di fornire una tracciabilità attendibile della provenienza della Natura morta con paesaggio cm 67,5 x45 (come di altre opere di cui all'imputazione), fatto questo da cui per orientamento costante della Suprema Corte è possibile ricavare la prova dell'elemento soggettivo del reato ascritto di ricettazione posto che l'insufficiente indicazione della provenienza del dipinto deve ritenersi ad avviso di questo Tribunale rilevatrice della volontà di occultamento, logica spiegabile sono con un acquisto in *mala fede* (cfr. Corte Cass Sez. 2, 13 marzo 1997 n. 2436). In tale termini deve infatti inquadrarsi il comportamento dell'imputato il quale, sprezzante del parere della Fondazione nonostante vi abbia fatto parte come membro del comitato delle autentiche sino al 1997, decide 1) di acquistare un'opera priva di autenticazione, 2) di non rivolgersi alla Fondazione sapendo (e come non potrebbe non saperlo colui che per anni in qualità appunto di membro del comitato e di massimo esperto di DE CHIRICO) ma di chiedere a FAGIOLO DELL'ARCO un'autentica, infine 3) di riservarsi – a fronte del rifiuto di quest'ultimo – di indicargli la persona a cui inviare l'opera per l'expertise, salvo poi la stessa ricomparire presso lo studio del ZOCCA ove è stata sequestrata con una autentica di FAGIOLO DELL'ARCO resa il 18 novembre 2000.

Quanto poi alla circostanza che si trattasse di un'opera pacificamente falsa la stessa emerge provata in primo luogo dalle dichiarazioni del PICOZZA, dalle risultanze della perizia della DE SANNA ed infine dalle risultanze peritali in atti delle CTU nominate.

In secondo luogo anche la difesa B., nella persona del consulente tecnico Prof. CAVALLO, accreditava le conclusioni della perizia delle CTU riconoscendo il perito di parte sia nel corpo della sua perizia che in sede di esame testimoniale che l'opera non potesse attribuirsi a DE CHIRICO e che certamente FAGIOLO DELL'ARCO aveva macroscopicamente errato nell'effettuare l'expertise (cfr. *verbale udienza del 16 febbraio 2009 pag. 40 e ss*). A questo punto la consapevolezza in capo al B. della falsità dell'opera in questione si configura provata in termini univoci e non meramente indiziari e ciò per effetto dell'assioma "non poteva non sapere" posto che persino il Prof. CAVALLO, conoscitore di DE CHIRICO certamente per difetto rispetto all'imputato, ha appurato abbastanza agevolmente la falsità del dipinto.

In altre parole appare ad avviso di questo Tribunale assolutamente inverosimile che il B., a fronte delle forti discrasie che l'opera presenta rispetto alle produzioni originali del maestro DE CHIRICO, non si fosse accorto delle stesse ma anzi abbia fatto circolare l'opera inconsapevole della sua falsità. Orbene l'assunto difensivo non appare in alcun modo credibile giacché fondato su una considerazione di fondo *in re ipsa* inammissibile ovvero che l'imputato non sia il profondo esperto conoscitore di DE CHIRICO e di conseguenza l'errore incolpevole in cui potrebbe essersi imbattuto nel ritenere autentiche opere pacificamente false. Al contrario questo Tribunale ritiene indubbia l'espe-

rienza e la conoscenza dell'imputato B. sull'opera dechirichiana (alla luce di tutta la produzione dibattimentale in atti e di tutte le testimonianze acquisite in atti²) in tal modo svuotando di valenza giuridica e di credibilità l'assioma difensivo della sua inconsapevolezza della falsità delle opere da lui ricevute e dal medesimo consentite di circolare a prezzi certamente elevati. La condotta dell'imputato B. integra dunque non solo il reato di ricettazione bensì anche quello di messa in circolazione di opere d'arte false di cui al capo b).

Non solo; ad avviso del tribunale sussistono fondati motivi per disporre la trasmissione degli atti inerenti la testimonianza di TRAZZI EVERARDO alla Procura per quanto di sua competenza.

(fig. 2)

Natura morta con frutta ed ortaggi contro il cielo (cm 29 x 35)

Con riferimento a tale opera fu proprio la Fondazione a mettere il 17 settembre 2002 sulle tracce della stessa la Guardia di finanza avendo la DE SANNA segnalato il quadro esposto alla mostra di Arezzo con seri dubbi sulla sua genuinità sebbene corredata del solito *expertise* a firma di FAGIOLO DELL'ARCO, ritenendola al contrario apparentemente attribuibile alla mano dell'autore (falsario) dell'altra natura morta sequestrata allo ZOCCA.

In particolare si appurava nel corso dell'istruttoria dibattimentale che tale natura morta era già presso la Fondazione giacché ivi mandata per accertamenti dalla Casa d'aste Christie's.

La circostanza dell'esposizione dell'opera alla mostra di Arezzo è di assoluto rilievo posto che significava che attraverso la mostra introduceva una o più opere che venivano così accreditate giacché come riferito dal Mall.o SCABORO *“sappiamo bene che passata la mostra restano i cataloghi e una volta che il catalogo è stampato resta come documento e tante volte viene anche utilizzato per accreditare l'autenticità dell'opera. Cioè l'opera viene immessa sul mercato e viene detto è stata esposta a questa mostra... è stata esposta a quest'altra mostra quindi ne accresce il valore e allo stesso tempo ne accresce credibilità per quanto riguarda l'autenticità”* (cfr. pag. 23 trascrizioni udienza 13.6.07). Riferiva il Mall.o SCABORO in dibattimento che le indagini che la Guardia di Finanza svolse circa la provenienza del quadro portarono ad individuare quale proprietario dell'opera la Galleria Gissi di Torino in persona di tale MAZZOLENI fino al luglio 2000; nel luglio 2001, invece, il quadro era già divenuto di proprietà della Galleria Marescalchi di Bologna e, infine, nel marzo del 2002 veniva acquistata da TRAZZI che la riceveva dal B. con l'*expertise* di Fagiolo. L'opera proveniva direttamente da B. e ceduta inizialmente a Z. Quest'ultimo riferiva nel corso del suo esame nell'udienza del 6 marzo 2008 che l'avrebbe poi consegnata in conto visione a MAZZOLENI della Galleria Gissi di Torino che a sua volta avendo dubbi sulla bontà del dipinto l'aveva inviata per degli accertamenti alla Fondazione DE CHIRICO la quale aveva risposto negativamente. A quel punto il MAZZOLENI pretendeva di restituirla a Z.. In particolare nell'udienza del 13 giugno 2007 il teste MAZZOLENI riferiva una circostanza di assoluto rilievo ovvero che Z., alla sua richiesta di riprendersi l'opera a seguito dei dubbi sollevati dalla Fondazione, non si meravigliava di tale circostanza ma semplicemente gli chiedeva di inviarla direttamente alla mostra di Arezzo per l'esposizione (quella curata da FAGIOLO

² Proprio il PICOZZA nella sua deposizione testimoniale si meravigliava dell'autenticità di alcune opere ovvero della provenienza di B. di altre.

DELL'ARCO). Al termine della mostra (verosimilmente in quanto invenduta) ritorna nella disponibilità di B. che l'avrebbe poi ceduta direttamente a TRAZZI nell'aprile 2002 (*trascrizioni udienza del 21 gennaio 2008 pag. 21/25*). TRAZZI riferiva che conosceva tale opera e che l'aveva ricevuta direttamente da B. proponendo uno scambio con altri due quadri (un Boetti e un Manzoni): l'opera era corredata dell'*expertise* di Fagiolo e fu acquistata nel mese di marzo/aprile 2002. IL TRAZZI cedeva poi l'opera a tale PLESSI di Reggio Emilia. Successivamente, nel momento in cui apprendeva dei sequestri che si stavano compiendo sulle opere di DE CHRICO provenienti dal B., si recava immediatamente dal PLESSI, si faceva restituire l'opera e la riconsegnava a B. ottenendo in cambio appunto un Boetti e un Manzoni.

Anche quest'opera mostra identico percorso tra primo prenditore ed ultimo possessore B./ Z./ MAZZOLENI e poi di nuovo Z./ B. ed infine TRAZZI.

Eppure B., allorché metteva in circolazione tale opera affidandola allo Z., era a conoscenza della falsità dell'opera dal momento che l'opera era pervenuta in Fondazione sia dalla casa d'aste Christie's che dallo stesso MAZZOLENI ed in entrambe le occasioni è stata ritenuta non autentica. Nondimeno B. pur sapendo della falsità la poneva in commercio integrando in tal modo il reato di cui ai capi a) e b) dell'imputazione. E del resto che si tratti di un'opera falsa appare pacificamente confortato non solo dalle risultanze in atti delle perizie e delle relazioni della DE SANNA nonché dalle dichiarazioni del PICOZZA ma anche dalle stesse dichiarazioni del perito di parte CAVALLO il quale esclude che l'opera sia attribuibile al maestro bensì alla cerchia di amici pittori che lo frequentavano ed in particolare a tale SCILTIAN.

Orbene emerge dalla produzione documentale e in atti che DE CHRICO e SCILTIAN hanno dipinto insieme solo tra fine anni '30 e inizio anni '40 e non nel periodo in cui si vorrebbe ascrivere il dipinto in questione. Non solo; le risultanze in atti della perizia GNUDI acquisita in atti e relativa all'uso dei bianchi (bianco anatasio fabbricato fino al 1939 e definitivamente sostituito dal bianco di titanio nel '45) e dei blu con ftalocianina posteriore al '35 (pag. 22 perizia: protocollo 302, campione 2, strato C) risulta sull'opera in questione dell'ocra gialla, carbone, gesso, bianco di bario, anatasio (quello fabbricato fino al '39) e del rutilo (il bianco di titanio a struttura anatase è stato definitivamente sostituito dal '45 col bianco di titanio a struttura rutilo (*cf. pagg. 40/41 perizia Gnudi*). Ne consegue dunque in termini definitivi ed univoci che il quadro è stato dipinto dopo il 1945, cioè in epoca successiva a quella in cui DE CHRICO e SCILTIAN avrebbero lavorato a due mani su molte opere. Pertanto l'opera deve essere ritenuta falsa non ritenendosi in alcun modo avvalorate anche sotto questo profilo le conclusioni a cui perviene il teste CTP CAVALLO, conclusioni invero smentite proprio dalle risultanze peritali acquisite al dibattimento.

Pertanto con riguardo ad entrambe le nature morte di cui al capo a) dell'imputazione deve ritenersi provata in capo al B. la consapevolezza della loro falsità, non sconfessata neppure dal suo perito di parte CAVALLO e per l'effetto integrati i reati di ricettazione e di messa in circolazione di opere contraffatte di cui ai capi a) e b) dell'imputazione.

(fig. 3)

Archeologi in riva al mare

L'opera "Archeologi in riva al mare", corredata da un'expertise firmata da FAGIOLO DELL'ARCO, fu acquistata da ZOCCA da tale CINQUETTI che a suo volta la ricevette già corredata dall'expertise, da TRAZZI. Quest'ultimo riferiva nel corso del suo esame testimoniale di aver acquistato l'opera nel gennaio 2002 dall'imputato L. presso la sua Galleria Il L. nel corso del suo esame dibattimentale dichiarava di averla ricevuta da Z. il quale nell'udienza del 6 marzo 2008 dichiarava di aver ricevuto l'opera da B. già corredata dell'expertise di FAGIOLO. Pertanto si ripete lo schema già visto per le precedenti opere provenendo anche l'Archeologi in riva al mare sempre dallo stesso circuito di persone, con un'expertise di FAGIOLO DELL'ARCO. Non solo; anche tale dipinto veniva esposto e pubblicato nella mostra di Arona ove veniva esaminato a parete da PICOZZA. Nel corso del suo esame testimoniale il PICOZZA evidenziava che si trattava di un'opera inedita sebbene del 1927, di cui non era noto né il proprietario, né il presentatore del dipinto alla mostra né risultava mai essere stata pubblicata o esposta prima della mostra di Arona.

Non solo; asseriva il PICOZZA che tale opera risultava essere stata fatta con una tecnica – spolvero a chiaroscuro che crea effetto vellutato – mai rinvenuta nei quadri di De Chirico ed inoltre era un dipinto addirittura fresco di colore. Si trattava dunque di un dipinto che, riferiva il PICOZZA, non rispecchia l'iconografia dechirichiana, creato da due altri quadri di cui uno è "Archeologi misteriosi, manichini: il giorno e la notte". Di più: rilevava in sede testimoniale il PICOZZA che si poneva: "*un problema di ombre e luci sbagliate e di proporzioni (incongrue)... di colori che non quadrano e un modo di mettere la pennellata che non è di De Chirico. Anche la firma appare incerta, suscitando molte perplessità*".

Di assoluta pregnanza probatoria è altresì la circostanza emersa circa la circolazione dell'opera nonostante il parere espresso dalla Fondazione prima ancora del sequestro. In particolare L. riferiva durante la sua escussione all'udienza del 21.2.2008 che quando aveva esposto questo quadro alla mostra di Arona un possibile compratore interessato all'acquisto gli aveva chiesto la conferma dell'autenticità dello stesso quadro (munito peraltro dell'expertise di Fagiolo) da parte della Fondazione. A quel punto L. decideva di inviare l'opera in Fondazione non direttamente bensì per il tramite di un conoscente tale Muciaccia, titolare anch'egli di una galleria d'arte. Quest'ultimo provvedeva successivamente a comunicare per iscritto a L. che l'opera non era stata riconosciuta come autentica dalla Fondazione. Nondimeno l'opera veniva fatta circolare illecitamente.

Dunque, ancora come sopra riportato per le due nature morte, benché l'opera fosse falsa e ne fosse già stata disconosciuta l'autenticità da parte della Fondazione essa veniva fatta circolare da parte del B. al quale l'opera veniva da Z. restituita appunto in quanto falsa e dal B. rivenduta al TRAZZI, in ciò mantenendola in commercio pur sapendo del parere negativo della Fondazione. Senza dubbio, dunque, sussiste l'elemento soggettivo del dolo sia per il reato di ricettazione sia per quello di cui all'art. 127, lett. b, T.U. anche in riferimento a quest'opera.

(fig. 4)

Cavalli cavaliere e tempietto (Dioscuoro)

Il dipinto veniva sequestrato il 27 febbraio 2003 dalla Guardia di Finanza presso presso la Galleria ... di Trieste, munita di expertise a firma dell'imputato B. Dopo il sequestro l'opera veniva sottoposta all'esame della Prof. De Sanna che ne confermava la falsità.

Peraltro l'opera era corredata da certificazione di provenienza e autenticità rilasciata dal Prof. B., nel gennaio 1996. Va al riguardo evidenziata l'anomalia di tale expertise a firma B. posto che l'imputato all'epoca faceva ancora parte del comitato scientifico della Fondazione de Chirico a cui certamente avrebbe dovuto presentare l'opera per la sua archiviazione. La mancata presentazione dell'opera alla Fondazione reca dunque in sé la fondatezza della piattaforma probatoria in atti in quanto senza dubbio pesantemente indiziaria della volontà dolosa del B. di nascondere l'operazione alla Fondazione che mai avrebbe proceduto all'archiviazione dell'opera appunto perchè falsa.

Nondimeno l'opera era presente alla mostra di Palermo dell'ottobre 2002/gennaio 2003.

Veniva pertanto escusso nell'udienza del 21 ottobre 2008 BORDONARO quale organizzatore della mostra di Palermo (mostra il cui curatore fu il Prof. Calvesi). Il teste dichiarava che l'opera sul retro riportava la dichiarazione di provenienza da B. quale garanzia di autenticità riportata poi anche sul catalogo della mostra. Asseriva altresì BORDONARO che alla mostra vennero anche PICOZZA e la DE SANNA i quali in tale occasione provvedevano ad esaminare tutte le opere senza tuttavia al momento esprimere alcuna considerazione.

Circa la provenienza dell'opera l'istruttoria ha evidenziato che l'opera era stata posta in asta presso F. e qui acquistata da un gallerista di Bologna, tale ANDRAGHETTI il quale l'aveva poi ceduta ad altro gallerista, tale RIGATO DI CONEGLIANO. Quest'ultimo aveva venduto il quadro alla galleria ... di Trieste. Come soggetto primo detentore dell'opera si appurava nel corso del dibattimento essere stato tale DORIGONI di Trento da cui B. l'avrebbe acquistata per il tramite di tale GIANCARLO CAPPELLETTI. All'udienza del 22 novembre 2007 veniva escusso ASTORRE ANDREGHETTI che dichiarava di aver acquistato in asta nel maggio 1995 da ... l'opera pagandolo sui cento milioni di lire e rivendendolo tramite l'amico RIGATO ad altro soggetto per 95 (o 100) milioni. Qualche anno dopo, proseguiva l'ANDREGHETTI, F. lo richiamava per informarlo che il quadro non andava bene e che sarebbe stato sequestrato talché lo invitava a fare una raccomandata per farsi restituire i soldi pagati, circostanza poi effettivamente confermata dal teste.

Questi sentito in dibattimento il 10 ottobre 2007 confermava le modalità di vendita dell'opera. Riferiva in particolare in sede dibattimentale di non aver acquistato tale opera ma di averne sentito parlare dall'amico DORIGONI che gli diceva che un suo amico l'aveva trovata in Germania e la voleva vendere. Decideva pertanto di presentare DORIGONI a B. al quale faceva vedere una foto dell'opera in questione: l'imputato gli riferiva che per lui l'opera andava bene. Dopo di che, secondo CAPPELLETTI, B. e DORIGONI si mettevano d'accordo per comprarla: *“credo che l'abbia comprata B., non ero presente al momento della vendita, posso dire quello che mi ha riferito Dorigoni. Credo che B. l'abbia pagata 40 milioni di lire. Non ricordo di aver preso due milioni per l'intermediazione da dare a Dorigoni. Parlando poi col Prof. B. diceva che l'opera era stata autenticata dalla Fondazione ed era tutto a posto”* (cfr. pag. 37 trascrizioni udienza 10.10.07). Ed ancora: *“Non so chi abbia consegnato l'opera a Dorigoni: lui diceva che era un tedesco ma non so non l'ho mai conosciuto”*.

Il PICOZZA confermava nel corso del suo esame testimoniale di avere visto il dipinto a Palermo in una mostra curata da Calvesi e che la De Sanna rammostrò immediatamente la necessità di segnalarlo alle autorità giudiziarie che già stavano investigando le ragioni della falsità dell'opera dichiarava il PICOZZA risiedevano secondo egli stesso e la DE SANNA nelle proporzioni: *“il posteriore di un*

cavallo è molto più piccolo rispetto a quello che dovrebbe essere rispetto all'anteriore (errore che De Chirico non poteva fare); coda del cavallo di sinistra si impasta con l'ombra; coperta che pare di cartone, è rigida; non si capisce dov'è la zampa e dove sono gli zoccoli; la firma sembra ripassata" (trascrizioni udienza dell'11 luglio 2007).

PICOZZA chiariva poi a proposito di quest'opera che il 21 dicembre 1994 una foto dell'opera era pervenuta in Fondazione da una casa d'asta tedesca (Villa Grisenbach) che chiedeva una verifica sulla bontà dell'opera. Di lì a breve, il 30 dicembre 1994, anche F. mandava a sua volta foto dello stesso quadro per essere verificato dalla Fondazione. Il quadro tuttavia, asseriva PICOZZA, non arrivò mai per essere esaminato dal comitato.

Circa il dipinto B. dichiarava che *"a marzo/aprile '95 facevo parte del comitato autentiche della Fondazione composto da me e Vastano. All'epoca mi chiamò Cappelletti che mi segnalò che un antiquario di Trento, Dorigoni, voleva propormi un De Chirico di cui si era fatto dare un fotocolor che Cappelletti mi portò e si capì subito che era autentico anche senza bisogno di esaminare"* (cfr. trascrizioni udienza del 5/5/2008), circostanza sconfessata invero dalla DE SANNA e dalla condotta dello stesso imputato che non portò mai il dipinto in Fondazione. Proseguiva altresì *"Secondo quanto Dorigoni aveva detto a Cappelletti il quadro veniva dalla Germania e chi lo aveva acquistato lo aveva preso da uno che commerciava con la Cecoslovacchia cosa che a me tornava perchè De Chirico aveva fatto una mostra a Praga nel '35 e lì aveva venduto qualche quadro. In quel periodo, aprile '95, c'era tensione in Fondazione tra me e Picozza e, quindi, dopo aprile non si fecero più comitati fino a dicembre"*. B. dichiarava inoltre di aver portato la foto in Fondazione e di averla archiviata lui stesso, circostanza invero priva di alcun riscontro probatorio giacché non c'è traccia alcuna della consegna dell'opera in questione presso la Fondazione come asserito dal PICOZZA nel corso del suo esame testimoniale.

Dichiarava altresì nell'udienza del 5 maggio 2008 che *"Venti giorni dopo aver messo la foto nell'archivio della Fondazione mettevo il quadro in asta; vado a Verona, lì mi incontro con Dorigoni che era venuto dalla Germania col quadro: Dorigoni va a prendere il quadro dal tedesco che era pure lui venuto con la sua auto, me lo fa vedere e io lo prendo e gli do i 40 milioni pattuiti in contanti, parte in lire e parte in dollari"*.

A questo punto veniva escusso il teste FURST in quanto primo "detentore" dell'opera *"Cavalli, cavaliere e tempietto (Dioscuro)"* poi acquistata dal B..

Il teste nel corso del suo esame è apparso pacificamente non attendibile ed incoerente a tal punto da necessitare ad avviso del Giudice una trasmissione degli atti alla Procura per quanto di propria competenza in ordine al reato di falsa testimonianza.

Riferisce FURST all'udienza del 21 ottobre 2008 : *"mi aveva chiamato Dorigoni tre o quattro anni fa per dirmi che c'era un problema con questo quadro e io non ricordavo niente perchè era passato tanto tempo. Io avevo comprato il quadro verso la fine degli anni '80 a Monaco da un ungherese o da un cecoslovacco a Monaco"* in circostanze del tutto inverosimili dichiarando il teste di averlo comprato per strada (cfr. pag. 11 trascrizioni udienza 21.10.08). Ed ancora: *"L'ho pagato 2/3.000 marchi e l'ho tenuto in casa quattro o cinque anni: poi è arrivato qualcuno, un commerciante, non so, che mi ha detto che era un quadro di De Chirico e che valeva tanto, forse 20/30mila marchi"* (Cfr

pag. 9 trascrizioni). “Ho conosciuto Dorigoni alle aste a cui andavo ad acquistare e vendere forse nel '94 e mi aveva detto che se trovavo qualcosa di italiano da vendere di farglielo sapere”. DORIGONI, una volta vista la foto del quadro avrebbe dunque contattato un esperto il quale avrebbe confermato la bontà del quadro: “ho venduto il quadro a Dorigoni che doveva venire con B. a Vipiteno ma non sono sicuro che fosse in macchina perchè non l'ho visto. Sapevo che Dorigoni aveva fatto vedere il quadro a B. ma io non l'ho mai sentito” (cfr. pag. 16 trascrizioni). A quel punto il PM nel corso del suo esame testimoniale contestava al teste che sentito a sit aveva a suo tempo reso differenti dichiarazioni ovvero di esser stato contattato da B. che gli aveva assicurato l'autenticità del quadro e che gli diceva che lo voleva acquistare.

Dopo un paio di settimane, riferiva FURST nell'udienza dibattimentale si recava al Brennero dove diede il quadro a DORIGONI pagandolo in contanti. Circostanza in contrasto con quanto dichiarato a SIT ove asseriva che non aveva percepito alcun compenso per la mediazione da DORIGONI o B. perché l'aveva avuta dal proprietario tedesco. Nel corso del suo esame dibattimentale FURST cadeva di nuovo in contraddizione allorché veniva prodotto un suo scritto del 29 gennaio 06 ove veniva chiarito che “l'operazione di vendita è avvenuta direttamente tra me e B. a cui consegnai personalmente il dipinto”. Nondimeno riusciva di lì a poco a dichiarare in dibattimento: 1) che non conosceva però B. salvo poi riconoscerlo in aula e 2) che comunque il dipinto che il quadro non l'aveva consegnato a lui bensì a DORIGONI: “all'epoca in cui diedi il quadro a Dorigoni ho pensato che quello seduto in macchina era B.; sul Brennero ho trattato solo con Dorigoni, Dorigoni mi ha dato 20 milioni di lire” (pag. 32 e 35 trascrizioni).

Orbene, che si tratti di un' opera assolutamente falsa scaturisce non solo dalle argomentazioni del PICOZZA, e dalla relazione della De SANNA ma anche dalle risultanze peritali in atti delle CTU. Ed invero a ciò si aggiunga la circostanza che la predetta falsità non appare sconfessata neppure dalle argomentazioni del consulente della difesa B. deboli ed inconsistenti laddove – proprio in merito alle sovrapposizioni di più strati di pittura già notate dal PICOZZA e dalla DE SANNA – si limitava a confermarle ritenendole tuttavia del tutto incoerenti per stabilirne la falsità. L'opera contraffatta veniva consapevolmente autenticata dal B., esposta alla mostra di Palermo e poi dalla stessa fatta circolare in ciò integrando il dolo della ricettazione e del reato di cui al capo b) dell'imputazione.

Capi c) e d) dell'imputazione

Les chevaux

(fig. 5)

Imputato della ricettazione e della messa in circolazione di tale quadro è Z.A. che deve ritenersi senza dubbio colpevole delle imputazioni ascritte per le ragioni di seguito rappresentate.

Con nota dell'ottobre 2002 PICOZZA e DE SANNA segnalavano alla Guardia di Finanza l'esistenza di altra opera sospetta, appunto *Les Chevaux*, la quale corredata sempre dell'expertise di FAGIOLO DELL'ARCO, veniva sequestrata ad ITALO SPAGNA della Galleria Marescalchi di Bologna. Circa la provenienza, SPAGNA sentito nell'udienza del 2 dicembre 2008 diceva di averlo ricevuto da Z. nel maggio 2001 per un valore di 230/250 milioni di lire, pagando 120 milioni con un assegno e il resto mediante permuta. Il dipinto veniva fatto pubblicare da SPAGNA su una rivista di nome Arte ed espo-

sto successivamente alla mostra della Galleria Marescalchi ove appunto veniva sequestrato nel novembre 2002. Dichiarava altresì di non dubitare dell'autenticità del quadro a fronte dell'expertise di FAGIOLO DELL'ARCO (cfr. pag 13 udienza del 2 dicembre 2008).

Di assoluto rilievo probatorio ai fini della colpevolezza dell'imputato Z. appaiono una serie di circostanze che si sono verificate in epoca prossima anteriore alla vendita dell'opera a SPAGNA e che contrastano fortemente con l'assioma difensivo della intervenuta prescrizione del reato.

In particolare rileva il Tribunale che l'opera era infatti transitata a Torino presso la Galleria Gissi di MAZZOLENI il quale, a seguito proprio dei rilievi mossi dal PICOZZA e dalla DE SANNA in ordine ad una sua falsità, era stata restituita agli inizi del 2001 dal MAZZOLENI allo Z..

Orbene è in quel momento che Z. acquista la consapevolezza della falsità dell'opera, idonea ad integrare il reato di ricettazione e nondimeno provvede comunque a cederla a SPAGNA nel maggio 2001, data in cui deve ritenersi consumato il reato di ricettazione e di circolazione di opere contraffatte ascritte all'imputato.

(fig. 6)

Le chevaux devant la mer

Anche per questo dipinto imputato di ricettazione e messa in commercio di opere contraffatte è Z. *Les chevaux devant la mer* venne sequestrato a VECCHIATO in data 1 aprile 2003 a seguito del giudizio di falsità e di pessima fattura dalla DE SANNA con la scheda redatta già in occasione della comunicazione del 4 febbraio 2003 alla Guardia Di Finanza.

La DE SANNA nella sua relazione dichiarava che si trattava addirittura solo di una stampa passata con una mano di colore a tempera. Nonostante ciò l'opera era fornita di *expertise* a firma FAGIOLO e messa in mostra a Nuoro durante la mostra "G. De Chirico. Immagini di un viaggio mediterraneo" tenuta tra il dicembre '99 ed il gennaio 2000.

Il dipinto venne sequestrato a tale LUCCHINI che lo aveva acquistato da VECCHIATO per ben 250 milioni di lire. A sua volta VECCHIATO aveva comprato tale quadro direttamente da Z. per 200/230 milioni nel 2001, anno in cui deve ritenersi consumata sia la ricettazione sia la messa in circolazione del dipinto in questione. Circa la provenienza Z. dichiarava nel corso del suo esame dibattimentale: *"avevo organizzato una mostra in Brasile a San Paolo. Lì ho conosciuto un gallerista di nome Edoardo Giuliani che mi fece vedere questa tempera che era di un suo cliente. Siccome dovevo partire mi facevo dare un fotocolor dell'opera perchè ero interessato all'acquisto: poi gli ho inviato un acconto di 20.000 dollari per bloccarlo e ho fatto vedere la foto a Fagiolo che disse che secondo lui era buono, ho saldato il prezzo d'acquisto mandando i soldi a San Paolo e l'ho comprato. Non c'è stato nessun intermediario. Bovera non ha fatto da intermediario. Il quadro, poi, l'ho venduto a Vecchiato. Non contattai in quel periodo la Fondazione perchè non rilasciava autentiche"*. Tale circostanza non avrebbe comunque impedito allo Z. di rivolgersi alla Fondazione per effettuare controlli su un'opera dechirichiana se non per celare il vero intento criminoso dello Z. ovvero tenere estranea la Fondazione rispetto a questo dipinto che altrimenti giammai avrebbe avuto giudizio positivo della Fondazione medesima in ciò confermando l'architettura accusatoria sulla consapevolezza dell'illecita provenienza dell'opera.

È dunque confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, a cui è anche contestata la recidiva specifica ex art. 99 n. 2 c.p., per i reati di ricettazione e di commercializzazione pure di quest'opera.

Capo e) dell'imputazione

Archeologi

(fig. 7)

Imputato di tale ricettazione è N.L. a cui l'opera venne sequestrata il 20 marzo 2003 presso la sua abitazione. Il giudizio di falsità, anticipato dall'esame "a parete" svolto durante la mostra di Arona, veniva confermato dalla DE SANNA nella sua relazione del 30 aprile 2003.

Il dipinto è corredato da *expertise* di Fagiolo e, oltre ad essere stato posto in mostra ad Arona, era stato esposto anche alla fiera dell'arte di Bologna del 2000.

Tale opera fu individuata perchè esposta e pubblicata nel catalogo della mostra di Arona che è stato pacificamente appurato essere prodromica alla messa in commercio delle opere di cui al presente procedimento, nonché ad una mostra commerciale svoltasi a Bologna.

Orbene L. fornisce una ricostruzione dell'acquisto di tale opera a dir poco incredibile e altamente fantasiosa, priva di alcun elemento corroborante.

In corso di esame dibattimentale il L. interrogato circa la provenienza dell'opera dichiarava di averla acquistata in contanti per 80.000 dollari presso un hotel di Milano personalmente dalla proprietaria statunitense tale Amanda Davis, soggetto allo stato rimasto inesistente.

Asseriva l'imputato: *"Ero in visita alla Art Basel e incontrai Fagiolo che entrò in quella stessa occasione in contatto con il proprietario del quadro. Fagiolo mi fece vedere una foto di tale opera e me la segnalò: parlai con la proprietaria dicendole che ero interessato a comprarla se fosse stata ritenuta autentica da Fagiolo che poi l'avrebbe visionata così come credo poi avvenne". "Poi fui contattato da questa signora (Amanda Davis) in Italia e comprai l'opera per 250 milioni (una parte in dollari e una parte permutando un Mirò). Mi incontrai con la Davis al Principe di Savoia a Milano: pagai in contanti, in dollari, provvista che mi procurai precedentemente".* Allo stato chi fosse tale soggetto non è dato conoscere, posto che all'Hotel Principe di Savoia non è mai stata registrata. Né, peraltro, vi è alcuna traccia documentale che conforti la tesi difensiva dell'acquisto in contanti avvenuto usando dollari che L. riferisce di essersi procurato all'uopo in banca. L'opera, che sarebbe stata destinata secondo L. alla propria collezione privata, fu comunque esposta alla mostra di Arona in ciò confermando la fondatezza dell'architettura accusatoria circa l'intento criminoso ascritto al L. L'incapacità dell'imputato di fornire una ricostruzione attendibile dell'acquisto dell'opera conforta a pieno titolo l'elemento costitutivo del reato di ricettazione trattandosi senza dubbio (per le circostanze in cui è avvenuto) di acquisto *in mala re* di un'opera contraffatta di cui il L. non poteva certamente non accorgersene trattandosi di soggetto esperto del settore che più volte si era rivolto alla Fondazione De Chirico per avere un responso di genuinità su dipinti di cui entrava in contatto per ragioni professionali.

La consapevolezza della falsità dell'opera scaturisce infatti dal comportamento del L. che pur trovandosi di fronte ad un falso così macroscopico non ha portato l'opera in Fondazione ma ha voluto esporla alla mostra di Arona e di Bologna per tentare di "piazzarla" a qualche ignaro compratore poco esperto di De Chirico.

Capo f) dell'imputazione

Infine il F. è imputato del reato di favoreggiamento verso B. con riferimento all'opera di cui al capo a) dell'imputazione *Cavalli, cavalieri e tempietto (Dioscuro)*.

Nell'udienza del 21 febbraio 2008 l'imputato dichiarava: *"ricevetti il quadro da B., che conosco da sempre, e non avevo dubbi sulla bontà del quadro. Il quadro venne inserito nel catalogo d'asta del '95 e si riferiva sul catalogo alla provenienza da B. Il catalogo viene come di solito inviato alla Fondazione e nessuno ha obiettato"*. Tale circostanza veniva smentita dal PICOZZA il quale all'udienza dell'11 luglio 2007 riferiva di non aver mai visto quel catalogo posto che diversamente ne avrebbe certamente parlato con B.

Proseguiva F.: *"La documentazione di questo quadro era che il prof. B. la garantiva (cfr. pag. 6 trascrizioni udienza del 21.2.08), mi par di ricordare che B. dicesse che veniva da una collezione polacca. A me la garanzia la dava B. che era un membro della Fondazione. Mando il catalogo alla Fondazione, loro non mi dicono niente. Il quadro viene venduto e dopo un po' l'acquirente mi chiama e mi chiede l'autentica"*. Orbene tale dichiarazione è di assoluto rilievo nel confortare ed accreditare l'ipotesi di reato contestata posto che ad avviso di questo Tribunale nel momento in cui viene richiesta l'autentica del quadro da parte dell'ultimo compratore va da sé che la stessa al momento dell'acquisto dell'opera non sussisteva.

A quel punto F. dichiarava in termini assolutamente inverosimili e non credibili di aver trovato una lettera in cui B. nel lontano novembre 1995 gli avrebbe chiesto di portare il quadro alla Fondazione tenendo conto che all'epoca della presunta richiesta del B. era già stato venduto (maggio 1995) senza autentica (cfr. pag. 9 trascrizioni): *"La copia della lettera l'ho trovata e l'ho data alla GdF; era solo una copia perchè si vede che l'originale l'avevamo buttato"*. Anche qui osserva il Tribunale la non credibilità di tale circostanza laddove si è gettato l'originale e tenuta una copia inviata alla Guardia di Finanza se non al solo fine criminoso di cercare di celare la assoluta diversità della firma con quella che B. appose nel 1995 sul mandato a vendere l'opera in questione. Ed ancora: *"Cercai di rintracciare il quadro ma nel frattempo la commissione d'autentica si era già riunita e, poi, mi ricontatta chi mi aveva chiesto l'autentica e mi dice che gli basta una dichiarazione di B. cosa che gli chiesi e che lui mi fece (cfr. pag. 13) e, poi, la consegnai al richiedente. Il quadro fu venduto a 100 milioni circa". "Il fatto che l'opera fosse autenticata da B. valeva perchè lui era l'unico professore storico dell'arte che faceva parte della Fondazione"* (cfr. pag. 17). Anche in questo F. in sede di esame si contraddiceva posto che l'opera non veniva mai sottoposta alla Fondazione.

Dichiarava l'imputato: *"Il 4 aprile 2003 ho mandato questa lettera di B. a Picozza via fax; quando io ho saputo che è stato sequestrato il quadro, rasgando tra la roba ho trovato questa lettera e gliel'ho mandata come prova"* (cfr. pag. 26 e 27 trascrizioni).

F. ha evidentemente ricevuto da B. la lettera dopo che il sequestro era avvenuto e la inviava alla Fondazione per favorire quest'ultimo nella sua giustificazione del fatto che l'opera di sua proprietà fosse stata messa all'asta senza che fosse mai passata dal comitato autentico della Fondazione benché lui stesso all'epoca ne facesse parte e ciò al solo fine di evitare che l'opera falsa venisse bocciata così che la vendita di essa non potesse essere effettuata.

Pertanto la lettera a cui si riferisce il capo di imputazione deve dunque ritenersi senza dubbio

redatta successivamente al sequestro dell'opera da parte della Guardia di Finanza al solo fine di eludere e fuorviare le investigazioni in corso in ordine all'accertamento del reato (nonché alla scoperta dell'autore del medesimo) di ricettazione e messa in circolazione dell'opera falsa "*Cavalli, cavaliere e tempietto (Dioscuoro)*" in capo al B. La condotta volontariamente posta in essere dal F. si è dunque tradotta nell'aiuto concreto all'amico B. di predisposizione di una falsa richiesta scritta di sottoporre l'opera alla Fondazione – invero mai pervenuta – integra senza dubbio il reato ascritto per il quale il F. deve essere ritenuto colpevole.

Il trattamento sanzionatorio e le pronunce civili

Ritenuta dunque per le riferite argomentazioni giuridiche la penale responsabilità di tutti gli imputati, ciascuno per le rispettive imputazioni, si osservano le seguenti considerazioni quanto al trattamento sanzionatorio. Ad avviso del tribunale non può essere applicata la previsione di lieve tenuità di cui all'art. 648 comma II c.p. stante il cospicuo valore economico a cui ciascuna opera risulta essere stata venduta.

In particolare per B. si stima conforme a giustizia comminare la pena di mesi 20 di reclusione ed euro 7000,00 di multa, con esclusione del dipinto n. 3 ovvero "Natura morta con paesaggio di cm 47,5 x 65" in quanto mera duplicazione del dipinto n. 1 di cui al capo a) dell'imputazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione tra le singole condotte (p. b. anni due di reclusione ed euro 9000,00 di multa ridotti per le generiche a mesi 16 di reclusione ed euro 6000,00 di multa aumentati per la continuazione alla pena inflitta).

Quanto a Z.A. per i reati ascritti nei capi c) e d) dell'imputazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo c) dell'imputazione, riconosciuto il vincolo della continuazione tra le condotte si stima conforme a giustizia comminare la pena di mesi 23 di reclusione ed euro 5000,00 di multa (p.b. mesi 20 di reclusione ed euro 4000,00 di multa aumentati alla pena inflitta per la continuazione). I precedenti a carico dell'imputato ostano al riconoscimento delle generiche in favore del medesimo.

Per L.N. quanto all'imputazione di cui al capo e) dell'imputazione e concesse le attenuanti generiche si stima conforme a giustizia comminare la pena di mesi 16 di reclusione ed euro 4000,00 di multa (p.b. mesi 20 di reclusione ed euro 6000,00 di multa ridotti per le generiche alla pena inflitta).

Quanto infine a F.F. per il reato a lui ascritto al capo f), concesse le attenuanti generiche si stima conforme a giustizia comminare la pena di anni uno di reclusione (mesi 18 di reclusione ridotti alla pena inflitta ex art. 62 bis c.p.).

Gli imputati sono condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 1 legge 241/2006 si dispone che le pene anzi comminate a ciascuno degli imputati siano interamente condonate. Stante il disposto di cui agli art. 178 comma 3 D. L.vo 42/2004 e 36 Comma 3 c.p. deve essere ordinata la pubblicazione per estratto a spese in solido degli imputati della presente sentenza sui seguenti quotidiani "Corriere della Sera", "La stampa" ed il "Il Messaggero".

Quanto alle pronunce civili osserva il tribunale che le plurime condotte criminose ascritte agli imputati hanno certamente comportato un ingente danno – consequenziale e diretto – alla Fondazione costituitasi parte civile per il quale si ritiene conforme a giustizia comminare le seguenti

pene e pronunce di condanna. Quanto alla loro quantificazione ritiene questo Tribunale che gli imputati debbano essere condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile rimettendo quanto alla loro complessiva quantificazione al giudice civile competente e disponendo sin d'ora una provvisoria provvisoriamente esecutiva pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). Gli imputati devono altresì essere condannati in solido alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte civile che si determinano per complessivi diritti, onorari e spese generali ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre accessori di legge.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ad avviso di questo tribunale deve essere disposta la trasmissione alla Procura del Tribunale – Sede – gli atti inerenti le testimonianze rese dai testi T.E. (udienza del 21 gennaio 2008) e H.F. (udienza del 21 ottobre 2008) affinché valuti la sussistenza del reato di falsa testimonianza in capo ai medesimi.

Si dispone la confisca dei quadri in atti sequestrati.

Si fissa in gg. novanta il termine per il deposito della motivazione.

PQM

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

B.P.F. colpevole dei reati ascritti nei capi a) e b) dell'imputazione, con esclusione del dipinto n. 3 ovvero "Natura morta con paesaggio di cm 47,5 x 65" in quanto mera duplicazione del dipinto n. 1 di cui al capo a) dell'imputazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione tra le singole condotte per l'effetto lo

CONDANNA

al/a pena di mesi 20 di reclusione ed euro 7000,00 di multa;

DICHIARA

Z.A. colpevole dei reati ascritti nei capi c) e d) dell'imputazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo c) dell'imputazione, riconosciuto il vincolo della continuazione per l'effetto lo

CONDANNA

alla pena di mesi 23 di reclusione ed euro 5000,00 di multa;

DICHIARA

L.N. colpevole del reato a lui ascritto al capo e) dell'imputazione e concesse le attenuanti generiche per l'effetto lo

CONDANNA

Alla pena di mesi 16 di reclusione ed euro 4000,00 di multa;

DICHIARA

F.F. colpevole del reato a lui ascritto al capo f) e concesse le attenuanti generiche per l'effetto lo

CONDANNA

Alla pena di anni uno di reclusione.

DICHIARA

Gli imputati in solido al pagamento delle spese di giudizio. Visto l'art. 1 legge 241/2006

DICHIARA

Le pene anzi comminate a ciascuno degli imputati interamente condonate.

Visti gli artt. 178 comma 3 D. L.vo 42/2004 e 36 comma 3 c.p.

ORDINA

La pubblicazione per estratto a spese in solido degli imputati della presente sentenza sui seguenti quotidiani "Corriere della Sera", "La stampa" ed il "Il Messaggero".

Visti gli artt. 538 e ss c.p.p.

CONDANNA

Gli imputati in solido al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile rimettendo quanto alla loro complessiva quantificazione al giudice civile competente e disponendo sin d'ora una provvisoria provvisoriamente esecutiva pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

*CONDANNA**

Gli imputati in solido alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte civile che si determinano per complessivi diritti, onorari e spese generali ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre accessori di legge.

Manda alla Procura del tribunale – Sede – gli atti inerenti le testimonianze rese dai testi T.E. (udienza del 21 gennaio 2008) e H.F. (udienza del 21 ottobre 2008) affinché valuti la sussistenza del reato di falsa testimonianza in capo ai medesimi.

Dispone la confisca dei quadri in atti sequestrati.

Motivazione resa in gg. novanta.

Milano, 9/3/2009

La sentenza è stata impugnata da tutti gli imputati avanti alla Corte di Appello di Milano.